



Decreto Dirigenziale n. 4 del 28/04/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO DI "IMPIANTO ADIBITO AD ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ZONA ASI DI VALLE UFITA - COMUNE FLUMERI (AV)" - PROPONENTE: SOC. NMC ECOSIDER SRL. - CUP 6589.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.P.G.R. n. 105 del 10.05.2013, successivamente modificato con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 90793 del 06.02.2013, la Soc. NMC Ecosider s.r.l. con sede legale nel Comune di Grottaminarda (AV) alla Via Boccaccio n. 49 - ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, relativa al progetto di "Impianto adibito ad attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi Zona ASI di Valle Ufita - Comune Flumeri (AV)";
- b. che, su specifica richiesta prot. regionale n. 123470 del 19.02.2013, la Soc. NMC Ecosider s.r.l. ha trasmesso integrazioni documentali acquisite al prot. regionale n. 266612 del 15.04.2013;

- c. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al gruppo costituito dalla Dott.ssa Valentina Sammartino e dal Dott. Gianluca Ragona, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- d. che, su specifica richiesta prot. regionale n. 426070 del 14.06.2013, la Soc. NMC Ecosider s.r.l. ha trasmesso integrazioni documentali acquisite al prot. regionale n. 541848 del 25.07.2013;
- e. che detto intervento è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS che, nella seduta del 02.12.2013, sulla base dell'istruttoria svolta dal citato gruppo, ha deciso di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto gli elaborati presentati per l'effettuazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativi al progetto in esame non appaiono sufficientemente approfonditi per consentire l'adeguata individuazione e la corretta valutazione dei potenziali impatti sull'ambiente connessi alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi di varia natura. In particolare:
1. relativamente ai possibili impatti sulle matrici suolo, acque sotterranee ed acque superficiali:
 - a. non è stata esaustivamente chiarita la modalità di impermeabilizzazione della pavimentazione nelle aree interne ed esterne;
 - b. non è stata definita, per ogni tipologia di rifiuto, la modalità di stoccaggio prevista (in cumuli o in cassoni);
 - c. non sono stati previsti sistemi per la raccolta di eventuali sversamenti di fluidi nelle aree di conferimento cernita e selezione e di trattamento meccanico dei rifiuti costituiti da parti di autoveicoli e di veicoli a motori;
 - d. non sono previsti sistemi di copertura per i rifiuti gestiti (messa in riserva, cernita, selezione) nelle aree esterne;
 - e. si ritiene che il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia non sia idoneo al trattamento di tutte le eventuali sostanze contenute nei rifiuti e soggette a lisciviazione;
 2. relativamente alle emissioni in atmosfera, sono state indicate esclusivamente emissioni di tipo diffuso, non prevedendo la possibilità di un convogliamento in corrispondenza dell'impianto di pressatura e cesoiatura dei rifiuti costituiti da materie plastiche, legno e carta;
 3. relativamente alla gestione dei rifiuti:
 - a. sono state indicate le operazioni D15 ed R12 per tutti i codici CER in ingresso all'impianto, senza motivare tale scelta e fornire spiegazioni in merito, né tantomeno tali operazioni sono individuate nel lay-out dello stato di progetto;
 - b. non sono state definite le dimensioni dell'area destinata allo stoccaggio dei veicoli fuori uso, in base a quanto previsto dalla normativa vigente;
 - c. secondo quanto descritto nello Studio preliminare ambientale, in particolare a pag 17, non è chiaro quali siano le operazioni di recupero per i rifiuti di plastica e per gli scarti di legno e sughero; a pag 19 si dichiara che le operazioni di recupero per gli apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo sono solo la messa in riserva R13, a differenza di quanto riportato in tabella 3 dello studio in cui si riportano le operazioni R4, R12, R13, D15;
 - d. non è chiaro quali siano le mps in uscita dall'impianto;
 - e. la capacità di trattamento e stoccaggio giornaliera è stata valutata unicamente rispetto alla capacità produttiva di un'unica pressa, senza considerare l'aggiunta del nuovo impianto di cesoiatura collocato all'interno del capannone ed i rifiuti per cui non sono previste operazioni di adeguamento volumetrico;
 4. si evincono alcune discordanze tra quanto descritto nello Studio preliminare ambientale e quanto indicato nella planimetria riportante il lay-out dell'impianto, in particolare relativamente ai macchinari utilizzati per le attività di trattamento dei rifiuti. Inoltre le tabelle 2 e 3 dello studio preliminare ambientale riportano, per le stesse tipologie di rifiuti, diverse tipologie di attività di recupero;
 5. non è stato chiarito in quale caso saranno installate barriere acustiche permanenti;
 6. le particelle catastali destinate ad ospitare l'impianto dichiarate in progetto non corrispondono a quelle indicate nel certificato di destinazione urbanistica, ad eccezione delle particelle n. 569 e 571;

7. non sono state indicate particolari misure di mitigazione ai fini del migliore inserimento del progetto nel contesto territoriale di riferimento, ricadente all'interno della fascia di 1.000 m dalle sponde del fiume Ufita, individuata come "corridoio fluviale di riqualificazione ambientale" nel Ptcp di Avellino secondo cui devono essere implementate azioni di riqualificazione paesistico-ambientale.

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 868813 del 17.12.2013, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 02.12.2013 così come sopra riportato;
- b. che la Soc. NMC Ecosider s.r.l. ha trasmesso con nota acquisita al prot. regionale n. 70913 del 31.01.2014 le seguenti osservazioni in merito al parere della Commissione del 02.12.2013:
- b.1 chiarimenti sugli aspetti relativi allo stoccaggio alle misure di mitigazione, alle operazioni di recupero, all'individuazione catastale, alla capacità di trattamento e stoccaggio;
 - b.2 relazione previsionale di impatto acustico;
 - b.3 rinuncia alle operazioni di triturazione con produzione di polveri;
- c. che la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I., nella seduta del 12.03.2014, ha esaminato nuovamente il progetto *de quo* ed ha deciso - sulla base dell'istruttoria anche delle citate osservazioni - di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
- c.1 considerata l'assenza di un sistema di copertura per i rifiuti messi in riserva nell'area esterna, l'impianto di trattamento delle acque reflue provenienti dalle aree di piazzale dovrà essere dimensionato in modo tale consentire la depurazione di tutte le acque meteoriche e di dilavamento prodotte. Inoltre dovrà essere adeguato alla tipologia di contaminati potenzialmente presenti, quali metalli e sostanze organiche;
 - c.2 per i rifiuti costituiti da plastica e legno dovranno essere svolte esclusivamente le operazioni di messa in riserva R13;
 - c.3 per i rifiuti per i quali sono previste operazioni di recupero, oltre alla messa in riserva, i quantitativi annui massimi stoccabili non potranno superare i quantitativi che possono essere trattati in un anno;
 - c.4 i cumuli dei rifiuti metallici non dovranno superare l'altezza della recinzione esterna;
 - c.5 il codice 160106 si riferisce esclusivamente alla parte metallica del veicolo e non al veicolo fuori uso non contenente componenti pericolose;
 - c.6 mettere in atto tutte le misure di mitigazione previste in progetto;
 - c.7 l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, all'impianto di trattamento in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - c.8 a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
 - c.9 è comunque necessario e obbligatorio acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto. In particolare dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
 - c.10 è necessario effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con le autorità competenti;

- c.11 è necessario prevedere un monitoraggio delle emissioni in atmosfera. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con le autorità competenti.
 - c.12 è necessario effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
- d. che la Soc. NMC Ecosider s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 28.01.2013, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- a. D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- b. Regolamento Regionale n. 2/2010;
- c. D.G.R.C. n. 683/2010;
- d. D.G.R.C. n. 211/2011;
- e. D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- f. D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- g. D.P.G.R. n. 105/2013;
- h. D.P.G.R. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo costituito dalla Dott.ssa Valentina Sammartino e dal Dott. Gianluca Ragona, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 02.12.2013 e del 12.03.2014, al progetto "Impianto adibito ad attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi Zona ASI di Valle Ufita - Comune Flumeri (AV)", proposto dalla Soc. NMC Ecosider s.r.l. con sede legale nel Comune di Grottaminarda (AV) alla Via Boccaccio n. 49, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 considerata l'assenza di un sistema di copertura per i rifiuti messi in riserva nell'area esterna, l'impianto di trattamento delle acque reflue provenienti dalle aree di piazzale dovrà essere dimensionato in modo tale consentire la depurazione di tutte le acque meteoriche e di dilavamento prodotte. Inoltre dovrà essere adeguato alla tipologia di contaminati potenzialmente presenti, quali metalli e sostanze organiche;
 - 1.2 per i rifiuti costituiti da plastica e legno dovranno essere svolte esclusivamente le operazioni di messa in riserva R13;
 - 1.3 per i rifiuti per i quali sono previste operazioni di recupero, oltre alla messa in riserva, i quantitativi annui massimi stoccabili non potranno superare i quantitativi che possono essere trattati in un anno;
 - 1.4 i cumuli dei rifiuti metallici non dovranno superare l'altezza della recinzione esterna;
 - 1.5 il codice 160106 si riferisce esclusivamente alla parte metallica del veicolo e non al veicolo fuori uso non contenente componenti pericolose;
 - 1.6 mettere in atto tutte le misure di mitigazione previste in progetto;

- 1.7 l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, all'impianto di trattamento in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - 1.8 a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
 - 1.9 è comunque necessario e obbligatorio acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto. In particolare dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
 - 1.10 è necessario effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con le autorità competenti;
 - 1.11 è necessario prevedere un monitoraggio delle emissioni in atmosfera. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con le autorità competenti.
 - 1.12 è necessario effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
 3. **DI** inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
 4. **DI** trasmettere il presente atto:
 - al proponente Soc. NMC Ecosider s.r.l. con sede legale nel Comune di Grottaminarda (AV) alla Via Boccaccio n. 49;
 - al Comune di Flumeri (AV);
 - all'Amministrazione Provinciale di Avellino;
 - alla DG 52 05 UOD 14 Autorizzazioni Ambientali e rifiuti Avellino;
 - all'ARPAC con sede in Via Vicinale S. Maria del Pianto Centro Polifunzionale Torre I 80143 Napoli.
 5. **DI** trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio